

#### Consiglio del 17 settembre 2013

Punto 5 all' ODG
Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

# ALLEGATO 5.4. Documento Assifact su consultazione Ministero decreto 141 (titolo V TUB)

"Osservazioni e proposte di emendamento relative a Schemi di regolamento ministeriale predisposti per l'attuazione del Titolo V del TUB modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Regolamento 106 – Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro - Settembre 2013"



## Osservazioni e proposte di emendamento relative a

# Schemi di regolamento ministeriale predisposti per l'attuazione del Titolo V del TUB modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 – Regolamento 106 - Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro

### Settembre 2013

Il presente documento è il risultato dell'analisi svolta dall'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact) sul documento in consultazione pubblica redatto dal Dipartimento del Tesoro relativo agli schemi di regolamento ministeriale predisposti per l'attuazione del Titolo V, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, questa Associazione ha focalizzato l'analisi sulla bozza del regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del TUB, contenente la definizione e l'individuazione dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Il documento rappresenta la posizione dell'industria del factoring sui temi in consultazione e recepisce le osservazioni formulate dagli operatori del comparto, costituiti da banche ed intermediari finanziari specializzati, con particolare riferimento agli operatori di matrice industriale (società captive), che svolgono la propria attività principalmente nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo medesimo.

In tale contesto operativo, la presenza di una peculiarità nell'attività svolta, relativa appunto alla riconduzione dei rapporti commerciali tipici all'ambito del gruppo, giustifica l'impiego di forme di regolamentazione differenziate tali da assicurare un adeguato equilibrio tra riconoscimento delle specificità della gestione e equità competitiva tra le diverse tipologie di intermediari finanziari.

Le proposte contenute nel documento in consultazione muovono proprio nella direzione di calibrare la revisione del titolo V del TUB con esigenze di un trattamento normativo diversificato per operatività specifiche, come quelle degli IF Captive, e sono sostanzialmente condivise ed



Settembre 2013 Pagina 1 di 7

apprezzate, salvo alcune precisazioni riportate di seguito per addivenire ad una più precisa delimitazione del perimetro di attività degli intermediari interessati.

Preme, peraltro, premettere che questi intermediari finanziari hanno sempre operato in un contesto regolamentato, spesso qualificati con Intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 Tub. La perdita della qualifica di intermediario finanziario disciplinato dal TUB presenta risvolti anche pregiudizievoli per le società di factoring captive. Ne potrebbe conseguire, ad esempio, fatti salvi gli approfondimenti in corso, l'impossibilità di applicare la legge specifica sulla cessione dei crediti d'impresa (L.52/91) che stabilisce un ambito soggettivo circoscritto. Infatti l'art. 1 comma 1 stabilisce che "...c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ...". Ciò potrebbe comportare il venir meno della disciplina in tema di cessione di crediti futuri e di crediti in massa, di inversione della garanzia di solvenza e di tutela speciale ai fini della revocatoria fallimentare.

L'introduzione della normativa di vigilanza prudenziale Basilea 2 nel 2007, da cui è conseguito il venir meno della deroga all'applicazione della disciplina grandi rischi prevista per le società appartenenti a gruppi a partire dal 31/12/2011, ha di fatto comportato – con l'introduzione dell'albo unico e l'estensione della vigilanza a tutti gli intermediari prevista dal decreto 141/2010 – l'impossibilità di mantenere la qualifica di intermediario finanziario e di svolgere l'attività nel contesto regolamentato.

A questo proposito, si segnala che questa Associazione, nell'ambito della consultazione pubblica promossa da Banca d'Italia nel 2012 avente ad oggetto lo schema delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in attuazione del d.lgs. 141/2010, ha già segnalato, con riguardo agli intermediari "minori" (ovvero gli intermediari appartenenti alla classe 3 ai fini ICAAP e con attivo di bilancio inferiore o uquale a 100 milioni di euro) per i quali l'Autorità propone alcune semplificazioni in tema di ICAAP e di sistema dei controlli interni, in coerenza con l'applicazione del principio di proporzionalità introdotto dall'art. 108 comma 6 del TUB come riformato dal decreto 141, l'opportunità di prevedere semplificazioni anche in tema di segnalazioni in Centrale dei Rischi (ad esempio consentendo ad essi la partecipazione su base volontaria al servizio di centralizzazione dei rischi) e segnalazioni di vigilanza. Si fa infatti presente che tali adempimenti rappresentano un onere molto rilevante per le società di minori dimensioni e potrebbero costituire una pesante barriera all'ingresso nel mercato di eventuali nuovi operatori, la cui adequatezza e professionalità sarebbero comunque valutate dalla Banca d'Italia in fase di autorizzazione. L'Associazione ha inoltre suggerito di rivedere la soglia dei 100 milioni di attivo prevedendo una soglia più elevata coerente con i nuovi livelli di attività, al fine di ricomprendere un numero adeguato di società che possano beneficiare di tali semplificazioni.

Sotto questo profilo, si auspica che si possa prevedere un approfondito confronto al fine di declinare, in sede di decreti e regolamenti attuativi, il principio di proporzionalità in relazione alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari nonché avendo riguardo alla natura dell'attività peculiare svolta.

In relazione agli effetti dell'applicazione della normativa di vigilanza prudenziale, come attualmente prospettata (da cui derivano sproporzionati limiti e livelli patrimoniali richiesti dalla disciplina grandi rischi rispetto ai contenuti livelli di rischio dell'operatività), le società di factoring captive si trovano quindi nella condizione di ricondurre integralmente la propria operatività in quella esercitata "non



Settembre 2013 Pagina 2 di 7

nei confronti del pubblico", definita dal documento in consultazione. Oltre all'attività di cessione dei crediti, esse hanno interesse a poter continuare a svolgere altre tipologie di operazioni, sempre effettuate esclusivamente nell'ambito e nell'interesse del gruppo di appartenenza.

Con riguardo alla consultazione in corso da parte di codesto Ministero, risulta che l'attività di factoring esercitata nei confronti del gruppo, sia in veste di cedente che di ceduto, si conferma esclusa. Per quanto riguarda le altre tipologie di operazioni, che già fanno parte dello propria attività tipica, risultano riconducibili, fatte salve alcune specifiche che si intendono formulare, alle fattispecie descritte alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 comma 2 caratterizzate pertanto dal non configurarsi di operatività nei confronti del pubblico.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le proposte di emendamento di questa Associazione, redatte in modalità revisione sul testo originale. Tutte le proposte sono accompagnate dalle riflessioni e motivazioni a supporto.



Settembre 2013 Pagina 3 di 7



#### PROPOSTE DI EMENDAMENTO di ASSIFACT

BOZZA "DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"

#### art. 3 comma 2 lettera a)

L'art. 3 comma 2 lettera a), seppure modificato rispetto alle previsioni del decreto 29/2009 (art. 9 comma 2) con l'introduzione dell'inciso "vantati nei confronti di terzi", non sembra - in relazione al factoring - introdurre ipotesi o restrizioni sostanzialmente nuove. Pertanto, rimangono escluse dall'operatività nei confronti del pubblico, le cessioni di crediti commerciali effettuate da società del gruppo (purchè non IF) per crediti vantati verso terzi.

Si ritiene peraltro opportuno proporre l'allineamento all'operatività delle captive di quella delle pluricaptive, che operano esclusivamente nei confronti delle società che detengono quote del proprio capitale, e, di conseguenza, proporre l'estensione dell'esclusione anche alle attività esercitate esclusivamente nei confronti dei soci e dei rispettivi gruppi di appartenenza dei soci stessi.

#### proposta di emendamento

#### 2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività <u>di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma</u> esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza <u>o dei gruppi soci</u> ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo.

#### art. 3 comma 2 lettera b)

L'art. 3 comma 2 lettera b) ripropone integralmente quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del decreto 29/2009 ossia non configurano attività di finanziamento nei confronti del pubblico gli acquisti da terzi di crediti vantati verso società del gruppo medesimo.



Settembre 2013 Pagina 4 di 7

Rimane pertanto confermato che non si configura come attività nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti qualora sia coinvolta una società del gruppo come cedente (lettera a), purché diversa da intermediario finanziario, ovvero come debitore ceduto (lettera b).

Anche per la lettera b), si ritiene opportuno proporre l'allineamento all'operatività delle captive di quella delle pluricaptive con l'estensione dell'esclusione anche alle attività esercitate esclusivamente nei confronti dei soci e dei rispettivi gruppi di appartenenza dei soci stessi.

#### proposta di emendamento

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

...

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza odei gruppi soci.

#### art. 3 comma 2 lettera c)

L'art. 3 comma 2 lettera c) prevede che l'attività di rilascio di garanzie non configuri operatività nei confronti del pubblico quando il garantito faccia parte del gruppo del garante. Tuttavia, simmetricamente alle esclusioni previste per l'attività di factoring (che riconosce l'operatività nei confronti del gruppo sia nel ruolo di cedente che di debitore ceduto), dovrebbe potersi configurare l'esclusione dall'operatività verso il pubblico per l'attività di rilascio di garanzie quando nell'operazione sia coinvolta una società del gruppo in qualità di garantito ovvero in qualità di beneficiario. Si rileva infatti che in alternativa alla cessione può essere posta in essere la sola garanzia della solvenza dei crediti, restando sostanzialmente immutato il profilo di rischio dell'operazione.

#### proposta di emendamento

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

...

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando <u>anche uno solo tra il garante e</u>l'obbligato garantito e <u>il beneficiario della garanzia non</u> facciano parte del medesimo gruppo del garante.

#### art. 3 comma 2 lettera d)

Con l'art. 3 comma 2 lettera d), si introduce l'esclusione dall'operatività nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti esercitata nei confronti dei soggetti appartenenti alla filiera produttiva e distributiva dell'intermediario finanziario, se ricorrono alcune definite condizioni.



Settembre 2013 Pagina 5 di 7

Si rileva che sussistono alcune operatività caratterizzate dalla presenza delle condizioni descritte nella norma, svolte dalle società captive nell'ambito del gruppo di appartenenza, quali ad esempio gli anticipi contrattuali a fronte di contratti stipulati ma non ancora eseguiti oppure finanziamenti concessi a soggetti legati mediante specifici accordi (ad es. di franchising) al gruppo di appartenenza della società che effettua i finanziamenti (e quindi riconducibili alla filiera distributiva), si ritiene opportuno precisare la possibilità che i suddetti finanziamenti possano essere concessi anche da società del medesimo gruppo di appartenenza, in ragione del fatto che la società finanziaria del gruppo è strumentale all'impresa industriale e quindi alla filiera produttiva. Si ritiene opportuno precisare che, sia in relazione al punto d) e al successivo punto e), lo svolgimento delle suddette attività si attua con carattere di professionalità da parte delle società captive nei confronti di soggetti contraddistinti da specifiche caratteristiche soggettive riferibili al gruppo di appartenenza (dipendenti, fornitori, aderenti a reti in franchising) e che l'operatività è posta in essere dalle stesse per finalità di interesse del gruppo di appartenenza (finanziamento ai dipendenti nell'ambito di politiche di welfare, sostegno finanziario ai fornitori ed alle imprese aderenti a reti commerciali operanti con la clientela delle società del gruppo) configurando pertanto l'intervento delle società captive come strumentale all'attuazione delle finalità di gruppo di cui sopra.

Si segnala infine che non necessariamente le condizioni economiche applicate sono inferiori a quelle di mercato. Sovente si attestano sui livelli di mercato. Si propone pertanto di eliminare l'inciso finale.

#### proposta di emendamento

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

...

d) i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, anche tramite società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio o che operano sulla base di accordi che ne determinano l'inserimento nella filiera medesima o ai fornitori delle società del gruppo di appartenenza quando ricorrano le seguenti condizioni: i) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'art. 121, TUB, né utilizzatori finali del bene o del servizio; ii) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso; iii) le condizioni applicate siano più favorevoli di quelle di mercato e non sia prevista la prestazione di garanzie reali;

#### art. 3 comma 2 lettera e)

Con l'art. 3 comma 2 lettera e), si introduce l'esclusione dall'operatività nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti ai dipendenti, se ricorrono alcune definite condizioni.

Si rileva frequentemente che la concessione dei finanziamenti ai dipendenti nell'ambito del gruppo viene effettuata non dalle singole società - datori di lavoro ma dalle società captive del gruppo in nome proprio ma con le stesse finalità e nei confronti dei medesimi destinatari (dipendenti del



Settembre 2013 Pagina 6 di 7

gruppo di appartenenza). Si ritiene pertanto opportuno proporre di specificare che i finanziamenti possano essere concessi esclusivamente ai dipendenti del gruppo, anche da società del gruppo di appartenenza del datore.

Si segnala fra l'altro che non necessariamente le condizioni economiche applicate sono inferiori a quelle di mercato. Sovente si attestano sui livelli di mercato. Si propone pertanto di eliminare l'inciso finale.

#### proposta di emendamento

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

...

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro <u>o da una società del gruppo di appartenenza del datore di lavoro</u> esclusivamente ai propri dipendenti <u>o ai dipendenti delle società del gruppo di appartenenza</u> o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro <u>o delle società del gruppo di appartenenza</u>, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato.

